

Articoli di particolare interesse:

• Sussiste usura contrattuale anche se i soli interessi moratori applicati al contratto di finanziamento sono superiori al tasso soglia previsto dalle circolari della Banca d'Italia.

• S. Zunarelli, C. Alvisi, Trasporto art. 1678-1702, in Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, Zanichelli, 2014 (642 pagine).

Notizie singole:

Su un caso di inchino aeronautico e di responsabilità da esercente dell'Aeroclub 1

Sussiste usura contrattuale anche se i soli interessi moratori applicati al contratto di finanziamento sono superiori al tasso soglia previsto dalle circolari della Banca d'Italia 2

How to do business in the UAE 3

How to do business in the Russian Federation 4

Novità editoriali 5

Seminari e formazione 6

News dalle corti – Diritto aeronautico**Su un caso di inchino aeronautico e di responsabilità da esercente dell'Aeroclub**

La Corte d'Appello di Bologna ha recentemente definito un contenzioso sorto a seguito di un sinistro mortale occorso a un velivolo, ai danni di un passeggero e del pilota che erano a bordo: Il contenzioso verteva, in particolare, in tema di corresponsione di indennizzo reclamato dagli eredi delle vittime nei confronti della Assicurazione dell'Aeroclub, assistita dallo Studio.

La decisione (sent. n. 2098 del 7 ottobre 2014) è probabilmente la più recente pronuncia esistente, in materia, nella casistica giurisprudenziale nazionale.

Si tratta di pronuncia che rileva sotto un duplice ordine di profili: il primo, più prettamente trasportistico, riguarda la dibattuta questione della configurabilità dell'esercente l'aeromobile in capo all'Aeroclub ai sensi dell'art. 874 ss cod. nav. (da cui deriva la responsabilità risarcitoria dell'ente per fatti lesivi commessi dai propri soci piloti); il secondo, di natura più squisitamente civilistica, attiene alla individuazione dei danni risarcibili a favore degli eredi del passeggero defunto, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*.

Con riferimento all'assunzione dell'esercizio della navigazione aerea è pacifico come la stessa presupponga la sussistenza di un'attività organizzata volta all'impiego del mezzo ed al soddisfacimento di esigenze proprie del soggetto agente; ai fini

della qualifica di esercente, infatti, non è sufficiente il fatto tecnico della navigazione in senso stretto (cioè la materiale conduzione del velivolo), occorrendo l'ulteriore momento dell'attività di organizzazione e di direzione nell'ambito della quale l'uso del mezzo s'inserisce. In tale prospettiva, deve escludersi la qualifica di esercente in capo all'utente temporaneo, a meno che lo stesso non pratici l'attività di volo al di fuori dell'attività organizzativa dell'Aeroclub stesso e decida di assumere la guida dell'apparecchio al fine di soddisfare esigenze del tutto personali ed estranee al perseguimento degli scopi istituzionali propri della struttura formativa di appartenenza. In tale seconda ipotesi, infatti, si configura una scissione tra l'assunzione e l'attuazione dell'esercizio della navigazione, con la conseguenza che la navigazione in senso tecnico del mezzo non è destinata a produrre effetti nella sfera di responsabilità dell'Aeroclub.

Sulla scia di una giurisprudenza già formatasi in materia, i Giudici bolognesi hanno ritenuto che in forza del rapporto di preposizione tra il socio pilota e il suo aeroclub di appartenenza, la qualità di esercente viene conservata in capo all'aeroclub e non passa al pilota, a nulla valendo l'uso momentaneo del mezzo da

parte di quest'ultimo, la cui figura viene così equiparata a quella del comandante o dell'addetto al servizio. A tal riguardo la Corte felsinea ha statuito che "l'affidamento di un aeromobile da parte di un Aeroclub ad un suo socio per un breve volo di diporto trova la sua causa nel rapporto associativo, in virtù del quale il socio pilota ha il diritto di partecipare alle attività turistiche, sportive e didattiche nel campo aeronautico, previsto dallo Statuto degli Aeroclub (DPR 7 novembre 1957 n. 1438). L'uso momentaneo, quindi, non dà luogo al trasferimento del possesso e dell'esercizio dell'aeromobile al socio, ma la qualità di esercente viene conservata dall'Aeroclub e si realizza in un rapporto di preposizione, in forza del quale il socio pilota, preposto alla guida, viene a trovarsi in una posizione equiparabile a quella del comandante o dell'addetto al servizio in volo (art. 895 cod. nav.)". In tale prospettiva è stata dunque confermata dalla Corte d'Appello di Bologna la responsabilità indiretta dell'Aeroclub e la conseguente ammissibilità della domanda degli attori reclamanti ad ottenere l'indennizzo assicurativo, in forza dell'azione diretta che la normativa di settore prevede proprio in questa peculiare ipotesi (art. 22, DPR 5 agosto 1988 n. 404). (continua a pag. 7)

News dalle corti – Diritto bancario

Sussiste usura contrattuale anche se i soli interessi moratori applicati al contratto di finanziamento sono superiori al tasso soglia previsto dalle circolari della Banca d'Italia

Gli interessi moratori devono essere ricompresi nella verifica empirica del rispetto dei limiti usurari

Lo Studio ha recentemente assistito un'impresa la quale aveva sottoscritto, con un istituto di credito, un contratto di locazione finanziaria per l'edificazione di un fabbricato artigianale. Da una disamina dei saggi di interessi applicati al contratto emergeva che gli stessi erano superiori al tasso soglia individuato sulla scorta dei rilevamenti periodici effettuati dalla Banca d'Italia. In modo particolare, l'impresa rappresentata dallo Studio lamentava che l'importo degli interessi corrispettivi previsti in contratto, alla luce anche dell'incremento da applicarsi a titolo di interessi moratori, portava ad un saggio superiore al tasso soglia vigente per l'epoca (individuabile nel TEGM di allora aumentato del 50 %) e, quindi, agiva in giudizio contro la banca che aveva concesso il finanziamento, convenendo quest'ultima innanzi al Tribunale di Udine. In ossequio a quanto previsto dall'art. 1815 c.c., l'impresa concessionaria del finanziamento chiedeva venisse accertata la nullità della clausola relativa agli interessi, con conseguente gratuità del contratto di finanziamento e condanna della banca alla restituzione degli interessi sino ad allora versati. L'istituto di credito, costituitosi in giudizio, si difendeva spendendo un argomento al quale spesso ricorrono le banche nell'ambito di tale tipologia di contenzioso bancario, ossia eccependo che, ai fini del computo dell'usura, non è corretto

sommare gli interessi spettivi ed interessi moratori, trattandosi di due grandezze disomogenee. Affermava inoltre la banca che il tasso di mora non potesse essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di finanziamento, in quanto il TEGM (tasso economico globale medio) periodicamente rilevato dalla Banca d'Italia e parametro per l'individuazione del tasso soglia, non tiene conto anche dei tassi di mora mediamente applicati dagli istituti di credito.

Il Giudice adito, muovendo dalla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 350/2013, ha ritenuto che per stabilire se vi è usura è necessario considerare tutte le remunerazioni chieste dalla banca al cliente a qualsiasi titolo: compresi gli interessi moratori. Ciò peraltro discende dallo stesso dato normativa e, in modo particolare, da quanto previsto dalla L. 108/96, il cui art. 1, co. I, afferma che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*. Il fatto che anche gli interessi moratori debbano essere ricompresi nel calcolo dell'usura emerge anche da una molteplicità di pronunce giurisprudenziali, compresa una sentenza della Corte Costitu-

zionale del 25 febbraio 2002, n. 29.

Anche alla luce di tali elementi il Tribunale udinese ha stabilito che le previsioni contrattuali in tema di mora debbono essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti usurari, dovendo respingersi la tesi secondo la quale gli interessi moratori sarebbero privi di pregio ai fini del computo dell'usura in quanto il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d'Italia, non viene determinato esaminando anche gli interessi di mora, ma solo quelli corrispettivi.

Ed infatti se la Banca d'Italia dovesse anche realizzare una apposita indagine per determinare un ipotetico TEGM dei tassi di mora, da un lato si farebbe assurgere la mora ad una autonoma categoria di credito (il che non è possibile in quanto la mora è una semplice modifica del piano di ammortamento, dovuta al comportamento inadempiente del debitore) e, dall'altro lato, si individuerrebbe una soglia di usura più elevata. Da ciò conseguirebbe la totale vanificazione della *ratio* alla base della tutela approntata per chi usufruisce di un contratto di finanziamento. Senza contare, peraltro, che è la stessa legge a stabilire come debba esservi un'unica soglia media delle remunerazioni previste a qualsiasi titolo.

(continua a pag. 7)

How to do business in the UAE



Dubai: la nuova frontiera per gli investimenti esteri nel Real Estate

Dopo la contrazione che l'edilizia civile emiratina ha subito tra il 2009 e il 2010, in conseguenza alla crisi finanziaria globale, il settore, con un fatturato che nel 2012 si è attestato su 39,4 miliardi di dollari, sta, ad oggi, sperimentando, una nuova e importante fase di crescita, con rilevanti investimenti sia nel pubblico sia nel privato.

La ripresa delle attività è principalmente legata ai numerosi progetti in corso di esecuzione, tra cui, in particolare, il nuovo piano residenziale da 1.6 miliardi di dollari, recentemente annunciato da *Meraas Dubai*, holding del Primo Ministro, *Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum* e denominato *Bluewaters Island*, che si realizzerà su un'isola artificiale di fronte alla costa di *Jumeirah Beach*, insieme al *Dubai Eye*, progetto da 272 milioni di dollari che verranno stanziati per la realizzazione della nuova ruota panoramica più alta del mondo (210 metri di altezza).

L'esigenza di diversificare l'economia, puntando principalmente sui servizi e il turismo, ha portato, negli anni, alla creazione di strutture uniche al mondo, sia dal punto di vista architettonico sia per le dimensioni. Nel gennaio 2010 è stato inaugurato il *Burj Khalifa*, che oggi risulta essere il

grattaciello più alto del mondo con i suoi 828 metri di altezza. Nel 2008 è stato completato l'arcipelago *The World* ("Il Mondo") gruppo di trecento isole artificiali, che, se viste dall'alto, richiamano, per forma e disposizione, il nostro pianeta, con i relativi continenti. Ciascuna isola viene venduta singolarmente a un prezzo che oscilla tra 1 e 15 milioni di dollari a seconda delle dimensioni. Infine, entro il 2015 verranno completate le *Palm Islands*, ovvero tre penisole artificiali create nel Golfo Persico. Ciascuna isola, *Palma Jumeirah*, *Palma Jebel Ali* e *Palma Deira*, avrà appunto la forma di una palma, racchiusa da una mezzaluna. Ad oggi, in ogni caso, la zona più famosa dal punto di vista turistico rimane quella di *Jumeirah*, dove la stessa *construction holding* di proprietà del Primo Ministro, *Sheik Al Maktoum*, ha realizzato quattro tra le strutture alberghiere più lussuose al mondo, prima fra tutte, il celebre *Burj al-Arab*, icona di Dubai. Secondo le stime, il complesso turistico conta circa 23.000 addetti di cui 1600 impiegati solo nella rinomata "Vela".

La ripresa del settore edilizio ha, inoltre, contribuito ad aumentare il valore della proprietà immobiliare,

che negli anni tra il 2011 e il 2013 ha vissuto un vero e proprio aumento vertiginoso. Dati ufficiali segnano una progressione del 56% per i prezzi di vendita e del 41% per quanto riguarda gli affitti. Le costruzioni su larga scala hanno reso Dubai una delle città a maggiore sviluppo urbanistico del mondo. I grattacieli sorgono a decine e la città stessa non risulta più ben definita, in quanto le zone desertiche sono anch'esse in fase di edificazione.

Il boom economico emiratino, sta coinvolgendo anche le esportazioni italiane legate al settore edilizio, che tra il 2011 e il 2013, hanno registrato un aumento pari al 94,8 % (quasi 3 milioni di euro) rispetto agli anni precedenti e principalmente con riferimento al comparto dei prodotti delle miniere e delle cave.

Stime che, secondo lo *Uae Construction Industry Outlook 2016 report*, saranno sicuramente destinate ad aumentare di circa il 9,5% nei prossimi quattro anni, forti anche e soprattutto della recente conquista dell'Expo 2020 e della conseguente sempre più intensa manifestazione di interesse verso il mercato del Golfo.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi, Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)



Nella foto, rappresentazione del Progetto *Bluewaters Island*, isola artificiale di fronte alla costa di *Jumeirah Beach Residence*, insieme al *Dubai Eye*.

How to do business in the Russian Federation



La recente riforma del Codice Civile della Federazione Russa: le novità introdotte alla disciplina della proprietà intellettuale



Le recenti modifiche apportate al libro quarto del Codice Civile della Federazione Russa mirano a fornire maggiore tutela ai titolari di diritti di proprietà intellettuale

Il 1 ottobre 2014 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina della proprietà intellettuale, introdotte dal Legislatore russo con la legge di riforma del Codice Civile dello scorso 12 marzo.

Proprio il libro IV del Codice Civile, approvato nel 2006, al quale si affiancano alcune leggi speciali e deliberazioni degli organi di Governo che forniscono una disciplina dettagliata per determinati profili (si pensi ad esempio alla deliberazione n. 1203/1997, che disciplina l'agenzia Russa dei brevetti e dei marchi), è la principale fonte di disciplina della proprietà intellettuale in Russia. A tale disciplina è sempre stata attribuita particolare rilevanza, come confermato dalla circostanza che l'art. 71 della Costituzione russa dispone che la relativa disciplina è esclusivo appannaggio dello Stato e non anche dei singoli soggetti federali (i quali, altrimenti, godono di competenze legislative piuttosto ampie).

Ancorché alla disciplina della proprietà intellettuale sia attribuita particolare rilevanza, e nonostante sia stata ideata di recente, si deve rilevare che essa ha sofferto nel passato prossimo di diversi profili di arretratezza, considerando che, soprattutto alla luce della forte globalizzazione, è richiesta una disciplina particolarmente precisa per tutelare la proprietà intellettuale nelle varie forme in cui essa può declinarsi. Non sfugge

però che la normativa russa sulla proprietà intellettuale è in continua evoluzione grazie anche alla forte spinta evolutiva impressa dall'adesione della Russia alla WTO e dalla conseguente adesione all'accordo TRIPS (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Tale accordo è stato promosso proprio dalla WTO allo scopo di stabilire degli standard minimi omogenei di tutela della proprietà intellettuale. Ed infatti, un primo passo compiuto dalla Federazione Russa verso il rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale, alla luce anche dell'adesione alla WTO, è stata proprio la creazione di una Corte specializzata della proprietà intellettuale, prevista con legge costituzionale 4-FKZ, del 6 dicembre 2011. La tutela della proprietà intellettuale è stata ulteriormente rafforzata con le recenti modifiche apportate al Codice Civile russo. Tra le principali novità non è più necessario registrare gli accordi di cessione o concessione di diritti di proprietà intellettuale (ad esempio un contratto di licenza commerciale), ma è sufficiente comunicare alla competente agenzia statale (*Rospatent*) gli estremi dell'accordo, riducendo notevolmente le esigenze burocratiche connesse alla conclusione dei citati accordi. Sono state poi introdotte diverse novità in termini di registrazione di invenzioni,

disegni industriali, modelli e marchi. Concetto particolarmente interessante introdotto dal nuovo art. 1358 del Codice civile russo è poi quello della "invenzione dipendente" (*зависимое изобретение*), la quale si caratterizza per la circostanza di poter essere utilizzata unicamente con un'invenzione già brevettata. Sotto il profilo pratico, ciò comporta che per poter utilizzare un'invenzione dipendente è necessario ottenere previamente l'autorizzazione del titolare dell'invenzione principale, il che costituisce un ulteriore e indubbio rafforzamento alla tutela della proprietà intellettuale. Il legislatore russo ha, infine, novellato la disciplina relativa alla quantificazione del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale disciplina, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2015, prevede che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (marchio, brevetto, disegno, ecc.) potrà chiedere un risarcimento il cui ammontare è predeterminato in una somma compresa tra 10.000,00 e 5.000.000,00 RUR (ossia circa tra € 180,00 e € 94.000,00), oppure una somma pari al doppio del valore della licenza del diritto di proprietà intellettuale violato.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Andrea Piras – 040 7600281)

Novità editoriali

S. Zunarelli, C. Alvisi, Trasporto art. 1678-1702, in Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, Zanichelli, 2014 (642 pagine).

Più di settant'anni fa la Casa Editrice Zanichelli, in collaborazione con la Casa Editrice del Foro Italiano, ha dato il via alla pubblicazione del primo volume del Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, che nei decenni si è arricchito di innumerevoli altri volumi di commento a via via tutti gli articoli del Codice Civile, diventando così un'opera monumentale, tale da potersi qualificare come una vera pietra miliare nel panorama del diritto privato italiano. Nel tempo si sono succedute svariate edizioni di molti dei volumi pubblicati, sempre affidate al commento dei più illustri Autori, ed oggi l'opera è più che mai viva e continuamente aggiornata, come ben dimostra l'ultima edi-

zione, fresca di stampa, del volume relativo al Trasporto, con commento agli articoli 1678-1702 c.c., a firma del Professor Stefano Zunarelli e della Professoressa Chiara Alvisi.

Gli oltre quarant'anni trascorsi dall'edizione precedente, relativa ai medesimi articoli, redatta dal Professor Mario Iannuzzi, hanno reso necessaria una radicale rivisitazione della materia oggetto della complessiva disciplina del contratto di trasporto contenuta nel Codice Civile. Ciò alla luce non solo dell'evoluzione della disciplina legislativa della materia, ma altresì dell'impatto che i mutamenti intervenuti sul piano teorico ed organizzativo delle attività di trasporto e di logistica (basti pensare allo sviluppo della containerizzazione e

della multimodalità) hanno determinato sulla regolamentazione (a livello normativo e pattizio) dei rapporti derivanti dai contratti di trasporto terrestre di persone e cose.

Gli autori hanno, pertanto, adottato un approccio metodologico basato non soltanto sull'analisi critica delle differenti problematiche giuridiche sottese alla disciplina del contratto di trasporto contenuta nel Codice Civile, con un'approfondita indagine delle posizioni al riguardo assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma, altresì, sulla ricostruzione e valutazione della prassi adottata dagli operatori nel porre in essere le diverse tipologie di transazioni commerciali in uso nel settore.

Seminari e formazione

La Professione Legale e lo studio associato

Il 28 novembre 2014 l'Ufficio di Trieste, in qualità di rappresentante ASLA (Associazione Studi Legali Associati) per il Friuli Venezia Giulia, organizza, presso l'Hotel Savoia di Trieste, un incontro, strutturato in guisa di tavola rotonda, sul tema "La Professione Legale e lo Studio Associato".

L'incontro, moderato dal Dott. Michele D'Agnolo, docente di management dei servizi e della consulenza presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento, vedrà come relatori gli Avv. Mario Diego (Studio Diego, De Boni e Ferletich), Enrico Guglielmucci (Studio Fin-Pro), Luca Ponti (Studio Ponti) e l'Avv.

Alberto Pasino, Senior Partner del nostro Studio. Il seminario verterà su tematiche quali la crescita professionale, l'organizzazione interna degli studi associati e le varie forme di associazione professionale. Per ulteriori informazioni potete inviare una email all'indirizzo trieste@studio-zunarelli.com.

Convegno presso la Marmara University – Istanbul, 16-17 ottobre.

Il Professor Stefano Zunarelli, insieme all'Avv. Massimiliano Musi, è stato invitato dalla Marmara University di Istanbul a partecipare in qualità di relatore al Convegno in materia di *International Maritime Law* organizzato dalla Professoressa Pinar Akan, a cui hanno partecipato alcuni tra i

massimi esperti a livello mondiale della materia, quali il Prof. Ignacio Arroyo Martinez (Barcellona), il Prof. Eduard Somers (Gent), il Prof. Frank Smeele (Rotterdam), il Prof. Martin Davies (New Orleans), il Prof. Rosaeg (Oslo), il Prof. Bennett (Nottingham), il Prof. Rhidian Thomas (Swansea)

e il Prof. Proshanto Mukherjee.

Il Professor Zunarelli ha tenuto una relazione sui servizi tecnico-nautici, analizzando sia la disciplina italiana, sia, in prospettiva comparatistica, quella europea, e concludendo con delle proposte sui possibili sviluppi futuri.

Transport Law de Lege Ferenda: Young Academics' Vision on Tomorrow's Transport Law – Zagabria 13-14 novembre.

L'Avv. Massimiliano Musi è stato invitato alla 2nd Annual Conference di *TransLaw-Fer*, che avrà luogo nelle giornate del 13 e 14 novembre presso la *Faculty of Law* della University of Zagreb.

La Conferenza, che si svolge con cadenza annuale, prevede la partecipazione di un nutrito gruppo di esperti

in materia di *Maritime, Transport and International Trade Law*, provenienti da numerosi Paesi europei e non.

In occasione dell'evento, l'Avv. Musi terrà una relazione dal titolo «*The Concept of "Ship"*», intesa ad analizzare le rilevanti ricadute pratiche, specialmente in merito alla disciplina

del risarcimento del danno in caso di naufragio, della scelta di qualificare o meno come navi le FSU (*floating storage units* - unità operanti su ancoraggio in mare aperto, utilizzate nell'industria petrolifera per lo stoccaggio del petrolio dopo l'estrazione da un campo marino).

The International Propeller Club Port of Bologna - quarto incontro del ciclo "Le navi dell'Emilia" – 19 novembre ore 19.00.

Il Professor Stefano Zunarelli, in qualità di Presidente dell'*International Propeller Club Port of Bologna*, coadiuvato dall'Avv. Massimiliano Musi, ha organizzato, nella giornata di mercoledì 19 novembre 2014, ore 19.00, presso il Circolo Uffi-

ciali dell'Esercito Bologna - Palazzo Grassi (Via Marsala 12, Bologna), un incontro che vedrà due interventi dal titolo "*Andamento del mercato dei noli e problematiche dello shipping*" e "*Refitting: dal progetto alla consegna*",

tenuti rispettivamente dal Dott. Alberto Scala, in qualità di Chairman & CEO di BseaG S.r.l. – Protection & Indemnity Brokers, e dall'Ing. Filippo Mazzotti, in rappresentanza di Italteam Shipping S.r.l.

Su un caso di inchino aeronautico e di responsabilità da esercente dell'Aeroclub

(continua dalla prima)

Per quanto concerne la condotta del pilota, i Giudici di secondo grado hanno inoltre ritenuto che la stessa fosse stata connotata da colpa grave, risultando, dalle perizie espletate in sede penale, che il pilota, nel sorvolare l'abitazione di amici, "diminuì la quota per rendersi visibile da terra" e "nel compiere tale manovra, colpì i cavi di un elettrodotto, posti all'altezza di circa 20 mt. L'urto causò la rottura dei cavi elettrici, gravi danni alla semiala e al montante di destra dell'ultraleggero e la caduta al suolo dello stesso con assetto molto picchiato e ad elevata velocità". Si è dunque ritenuto che il pilota

avesse violato numerose regole previste in materia di volo da diporto e che non potesse quindi mettersi in dubbio la configurabilità di una sua condotta gravemente colposa. Ciò ha superato ogni questione inerente l'applicabilità, ai trasporti amichevoli, dell'art. 414 cod. nav., ai sensi del quale la colpa grave o il dolo devono essere oggetto di specifica prova. Quanto ai profili risarcitori, la Corte di Appello, rigettando le richieste attrici di una liquidazione maggiore rispetto a quella già accertata in primo grado, ha così confermato l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui "il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di

diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca" (ex multis Cass. civ. 13/05/2011, n. 10527).

Il Collegio ha quindi osservato che gli attori appellanti non avevano fornito alcun elemento idoneo a "personalizzare la valutazione del dolore sofferto per la perdita del congiunto" ma, al contrario, si erano limitati a lamentare esclusivamente una liquidazione inferiore al valore medio previsto dalla tabella di Milano, senza tuttavia giustificare uno scostamento.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Barbara Michini – 051 2750020)

Sussiste usura contrattuale anche se i soli interessi moratori applicati al contratto di finanziamento sono superiori al tasso soglia previsto dalle circolari della Banca d'Italia

(continua dalla seconda)

Secondo il Giudice adito, tuttavia, ciò non implica che, ai fini dell'individuazione dell'usura contrattuale, sia corretto sommare i tassi corrispettivi ai tassi moratori, ma il tasso di mora va comunque valutato nell'ambito del tasso effettivo globale annuo pattuito unitamente agli altri costi.

Nella fattispecie concreta sot-

toposta all'attenzione del Tribunale di Udine, già il solo tasso di mora era superiore al tasso soglia e ciò rendeva non necessario procedere ad una apposita consulenza tecnica in quanto era evidente che il costo effettivo globale annuo non sarebbe mai potuto essere contenuto all'interno della soglia d'usura.

Da ciò è conseguita

l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e, coerentemente, la condanna alla banca a restituire alla propria cliente tutti gli interessi, costi e commissioni pagati sino a quel momento e quantificati in più di € 300.000,00.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Francesca Greblo – 0407600281)

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA
MILANO TRIESTE
TORINO PARMA
LA SPEZIA RAVENNA
RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA
MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com